

# CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 20 settembre 2017

XVII LEGISLATURA  
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Politiche dell'Unione europea (XIV)  
COMUNICATO  
Pag. 224

## SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente [Michele BORDO](#).*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.**

**C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

[Paolo TANCREDI](#) (AP-CpE-NCD), *relatore sulla Legge di delegazione europea 2016-2017*, rammenta che si avvia oggi alla Camera l'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017». Ricorda che il provvedimento è stato già oggetto di esame da parte del Senato che, lo scorso 2 agosto, ha approvato il disegno di legge (A.S.2834-A), apportando alcune modificazioni al testo originariamente presentato dal Governo.

Il testo sottoposto all'esame della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – trasmesso alla Camera il 3 agosto 2017 (A.C. 4620) – consta di 15 articoli e di un allegato. Precisamente, il disegno di legge contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive dell'Unione europea, di cui 28 inserite nell'Allegato A, che dovranno essere recepite con decreto legislativo. L'articolato del provvedimento reca inoltre disposizioni di delega riguardanti l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Esso contiene inoltre principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite in allegato A. Con riguardo alle direttive dell'Unione europea inserite nel disegno di legge, ricordo che si tratta, prevalentemente, di atti emanati nell'anno 2016 (23 direttive); le restanti direttive risultano invece emanate nel 2015 (3) e nel 2017 (3).

Il testo originario del disegno di legge di delegazione europea 2016, presentato al Senato il 19 maggio 2017 (A.S. 2834), si componeva di 12 articoli, recanti disposizioni di delega per il recepimento di 26 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. L'articolato recava principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive europee dell'allegato A. L'Allegato A elencava 24 direttive, da recepire con decreto legislativo, ai sensi della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Come richiamato sopra, il Senato ha modificato in più parti il disegno di legge governativo. Al riguardo evidenzia che – nel corso dell'esame in Commissione –, è stato modificato il titolo del provvedimento, cui è stato aggiunto l'anno di riferimento 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017). Inoltre, sono state apportate modificazioni testuali agli articoli 3, 5, 7, 8 e 10 ed il testo originario è stato arricchito mediante l'inserimento di 4 nuovi articoli: articolo 4 relativo alla tutela brevettuale unitaria e al tribunale unificato dei brevetti; articolo 13 in materia di privacy; articolo 14 sui criteri di delega in tema di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; articolo 15 sulla protezione dei segreti commerciali e il contrasto degli illeciti in materia.

È stato infine soppresso l'articolo relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (ex articolo 12 del disegno di legge originario).

Ricorda che durante l'esame del disegno di legge europea 2017 presso la XIV Commissione era stato inserito l'articolo 11-*bis* recante «Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127» (A.C. 4505-A). L'articolo è stato successivamente soppresso durante l'esame in Assemblea. Norme finalizzate a superare la relativa procedura di infrazione sono state recentemente approvate con l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno».

Quanto all'allegato A, segnala che sono state inserite 4 nuove direttive: direttiva 2016/2258 sull'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio; 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo; 2017/828 riguardante l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Nel procedere ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, richiama innanzitutto gli articoli 1 e 2, che contengono disposizioni per il conferimento della delega legislativa al Governo. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo a recepire nell'ordinamento italiano le 28 direttive europee inserite nell'allegato A. I termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di delega sono fissati in via generale dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 2 conferisce invece al Governo la delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 3 conferisce al Governo una delega legislativa per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d'impresa dell'UE. I decreti legislativi devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari.

L'articolo 4 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione Pag. 233rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/UE (direttiva sulla intermediazione assicurativa). L'individuazione di specifici criteri di delega è dovuta alle diverse opzioni che la direttiva consente di esercitare o meno da parte del legislatore nazionale. Inoltre si rende necessario coordinare e armonizzare la disciplina vigente con le nuove norme.

L'articolo 6 contiene la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità

nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Verrà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare.

L'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Segue una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. Tra i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega (comma 3) si segnala la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità competente.

L'articolo 9 contiene una delega legislativa per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/UE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

L'articolo 10 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Le nuove norme sulla trasparenza completano peraltro le disposizioni della direttiva 2009/65/UE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA. Tali disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (c.d. SFTs, *Securities Financing Transactions*) e le altre norme in tema di strutture di finanziamento sono strettamente collegate alle citate direttive, che costituiscono il quadro giuridico di disciplina della creazione, gestione e commercializzazione di OICVM.

L'articolo 11 individua uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi nell'esercitare la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il termine di recepimento è fissato al 6 maggio 2018.

L'articolo 12 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di Pag. 234terrorismo e dei reati gravi. La direttiva dovrà essere recepita entro il 25 maggio 2018.

L'articolo 13 delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di privacy.

L'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, contenuta nell'allegato A del provvedimento in esame. Il termine di recepimento previsto dalla direttiva è al 23 settembre 2018.

Infine, l'articolo 15 introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, relativa alla protezione dei segreti commerciali ed al contrasto agli illeciti in materia, da recepire entro il 9 giugno 2018.

L'Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 elenca 28 direttive, di cui dispone il recepimento in via legislativa, ai sensi dell'articolo 1. Ricorda che – per l'attuazione di cinque direttive inserite in Allegato A –, il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici di delega. Si tratta, come indicato nell'illustrazione dell'articolato, delle direttive: 2016/97 sulla distribuzione assicurativa; 2016/680 sul trattamento dei dati personali; 2016/681 sull'uso dei

dati del codice di prenotazione (PNR); 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; 2016/943 sui segreti commerciali. Sono invece 23 le direttive contenute nell'Allegato A per le quali non sono previsti principi e criteri specifici di delega, per l'illustrazione delle quali rinvia al Dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.

[Marco BERGONZI](#) (PD), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016*, rammenta che la XIV Commissione avvia l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5), presentata al Parlamento il 5 aprile 2017, secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che individua nella Relazione il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Ricorda che la Relazione consuntiva è stata già sottoposta all'esame del Senato, che ha proceduto all'approvazione della risoluzione 6-00254 n. 1, nella seduta del 2 agosto.

Procedendo all'analisi della struttura complessiva della Relazione consuntiva 2016, rileva innanzitutto che essa appare sostanzialmente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012.

Il documento è articolato in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli: il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel 2016; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla *Better Regulation*, alla legge elettorale europea e alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2016 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa. Pag. 235

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali. In particolare, risulta in aumento l'attività di «informazione qualificata» alle Camere e alle regioni, sulle proposte legislative europee. In particolare, su quasi 7.400 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE (nel 2015 furono 6.600), circa 131 progetti di atti legislativi e 80 documenti non legislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere 94 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti (28 nel 2015). Al riguardo, sottolinea altresì l'impegno del Governo nel dare conto, nella Relazione, dei numerosi atti di indirizzo emessi dalle Camere e del seguito che ad essi è stato dato.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati.

I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2016 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2016, su proposte legislative europee, come indicati nella Relazione che presenta il seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti della Relazione consuntiva per il

2016 alla previsione di cui alle citate disposizioni della legge n. 234 del 2012, osserva che, da un lato la Relazione evidenzia lo sforzo e l'impegno profusi dal Governo per dare attuazione alla legge e fornire maggiori informazioni sull'andamento dei negoziati in sede europea, dall'altro si confermano taluni punti di criticità già segnalati con riferimento alla precedente Relazione.

In particolare sembrano emergere una certa carenza di omogeneità di impostazione, per il fatto che le parti curate dalle diverse amministrazioni interessate non sono riconducibili ad un modello univoco e consolidato, ed un'insufficienza nei dettagli, con riferimento sia alle condizioni inserite nei documenti adottati dagli organi parlamentari, sia alla posizione assunta dal Governo per quanto riguarda l'andamento dei negoziati.

Rileva inoltre che nella Relazione sono richiamati gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato, ma non sempre risulta specificato in quale misura essi siano stati assunti dal Governo nella definizione della sua posizione negoziale, né si precisano le ragioni per cui talune condizioni e osservazioni non sono state assunte in quanto non condivise dal Governo.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene che la Relazione potrebbe ancor più pienamente assolvere la funzione di controllo ex post, laddove fosse corredata di elementi più puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo.

Nel complesso, tuttavia, non si può non rilevare un ulteriore miglioramento della Relazione rispetto ai progressi già compiuti nel corso degli ultimi anni.

[Michele BORDO](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.35.**